

ORDINANZA N.2/2022

Regolamentazione della viabilità Land Side e dell'area a permanenza limitata (ZTC) ai sensi dell'art.1 della Legge 22 marzo 2012 N. 33, presso il Terminal 1 dell'Aeroporto di Milano Malpensa.

Il Dirigente dell'Enac,
Competente per la Direzione Aeroportuale di Milano Malpensa,

- VISTI** gli artt. 698, 702, 705, 718, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione;
- VISTO** il Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni) il quale stabilisce, all'art. 7, che l'ENAC è competente a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, e successive modifiche, che definisce in particolare, all'art.8, le aree interne agli aeroporti sulle quali si esercita la competenza territoriale della Direzione Aeroportuale in materia di circolazione stradale;
- VISTI** la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i;
- VISTA** la Legge 28.12.1993 n.561 recante "Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi" e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1999 n.507, avente ad oggetto la disciplina della depenalizzazione dei reati minori e s.m.;
- VISTA** la Legge n. 33 del 22 marzo 2012, avente ad oggetto "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali" che ha introdotto la possibilità di istituire, anche nei sedimi aeroportuali, corsie o aree nelle quali sia limitato l'accesso o la permanenza dei veicoli, previa emanazione di un'apposita Ordinanza delle Direzioni Aeroportuali competenti per territorio;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge n. 33 del 22 marzo 2012, il controllo dell'accesso e del tempo di permanenza nelle suddette aree può essere effettuato anche mediante apparecchiature o dispositivi elettronici omologati, ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti;



- VISTA** la Convenzione per la disciplina dei rapporti relativi alla gestione e allo sviluppo dell'attività aeroportuale degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, stipulata tra l'Enac e la società di gestione SEA S.p.A., in data 4 settembre 2001;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art.9 "Regime dei Beni" della suddetta Convenzione, la società concessionaria SEA S.p.A. assume la veste di "Ente proprietario" ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento;
- RITENUTO** che in tale veste al Gestore Aeroportuale SEA S.p.A., in qualità di concessionario totale, compete lo studio delle necessità e delle esigenze correlate alla viabilità sulle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico, la conseguente verifica di rispondenza della segnaletica orizzontale e verticale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre alla pianificazione dei relativi interventi anche con carattere di urgenza o somma urgenza;
- CONSIDERATO** che il gestore aeroportuale ha installato un sistema di dispositivi e strumenti omologati (sistema "PA-ZTC") per la disciplina della circolazione, in ambito aeroportuale, mediante il sistema di gestione a Traffico Controllato (ZTC);
- VISTO** il Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2906 del 28/05/2013, relativo ai "documentatori di infrazioni all'accesso e permanenza nelle corsie e aree degli aeroporti, con cui è stato omologato il sistema denominato "PA-ZTC";
- CONSIDERATO** che presso i varchi di ingresso e di uscita è presente un sistema di rilevamento orario dei transiti, segnalato mediante apposita cartellonistica stradale;
- VISTA** l'Ordinanza n.7/2015 del 21 dicembre 2015, avente ad oggetto la regolamentazione della viabilità Land Side presso il Terminal 1 dell'aeroporto di Milano Malpensa;
- VISTA** l'Ordinanza n.1/2022 del 10.02.2022 avente ad oggetto la Regolamentazione della viabilità e dell'area a permanenza limitata (ZTC) ai sensi dell'art.1 della Legge 22 marzo 2012 N. 33, presso il Terminal 1 dell'Aeroporto di Milano Malpensa;
- CONSIDERATA** la necessità di aggiornare l'Ordinanza n.7/2015 del 21 dicembre 2015 in seguito alle modifiche intervenute nell'assetto viabilistico del Terminal 1, per disciplinare la circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree stradali interne aperte all'uso pubblico, prospicienti l'aerostazione;
- CONSIDERATA** la necessità di aggiornare l'Ordinanza n.1/2022 del 10.02.2022 (che prevedeva l'intervento del Comando di Polizia Locale del Comune di Ferno, territorialmente competente lo svolgimento dei servizi di sicurezza stradale della viabilità del Terminal 1



- dell'aeroporto di Malpensa), in seguito alla sottoscrizione, in data 29.06.2022, del **Protocollo D'Intesa per la realizzazione di interventi integrati in materia di sicurezza urbana e stradale, per l'attivazione di servizi aggiuntivi di Polizia locale nell'area dell'aeroporto di Malpensa Terminal 1;**
- PRESO ATTO** che con il suddetto Protocollo D'Intesa, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, sottoscritto il 29.06.2022 dalla Prefettura della Provincia di Varese, dalla Regione Lombardia, dal Gestore Aeroportuale SEA S.p.A. e dai Comuni di Ferno, Gallarate, Vizzola Ticino e Busto Arsizio, **è stato previsto, con effetti dal 1° luglio 2022, il concorso dei Comuni di Vizzola Ticino, Gallarate e Busto Arsizio per l'erogazione dei servizi in materia di sicurezza urbana e stradale fino al 31.12.2022;**
- RITENUTO** che alla Direzione Aeroportuale di Malpensa, in qualità di organo territorialmente competente, compete recepire la disciplina della viabilità con apposita Ordinanza, al fine di attribuirvi forza cogente e rendere sanzionabili eventuali violazioni;
- CONSIDERATO** che le aree aperte alla circolazione stradale del Terminal 1 dell'Aeroporto di Malpensa sono interessate da intensi flussi di traffico veicolare sia privato che professionale;
- CONSTATATO** che gli obiettivi di miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, di accessibilità all'aeroporto, di fruibilità degli spazi destinati alla marcia, alla fermata e alla sosta dei veicoli, possono essere utilmente e meglio conseguiti con il ricorso alla tecnologia applicata al governo dei flussi di traffico veicolare in ingresso e in uscita dall'aeroporto;
- SENTITI** gli Enti di Stato interessati e la Società di gestione SEA S.p.A.,

ORDINA

Art. 1 Definizioni e ambito di applicazione

La presente Ordinanza si applica nell'ambito delle aree aperte al pubblico dell'Aeroporto di Milano Malpensa.

Agli effetti della presente Ordinanza, vengono definite:

- a) *Area Lato Città* (Land Side): area regolamentata dell'aeroporto che include zone esterne all'aerostazione, quali le vie di accesso, parcheggi pubblici e zone di sosta riservate, oltre che zone interne dell'aerostazione passeggeri,



che si estendono fino alle postazioni o varchi dove sono localizzati i controlli di sicurezza;

- b) *Controllo dell'accesso*: applicazione di sistemi che consentono di impedire l'entrata di persone e/o veicoli non autorizzati nelle aree individuate da apposita segnaletica;
- c) *Operatore aeroportuale*: persona, organizzazione o impresa che presta o offre i propri servizi in ambito aeroportuale. Gli operatori aeroportuali, di norma, svolgono con regolare continuità la loro attività in ambito aeroportuale a seguito di una regolamentazione e accordo scritto con il gestore aeroportuale SEA S.p.A.;
- d) *Veicoli di servizio*: automezzi, motocicli, mezzi speciali e veicoli in genere appartenenti ad Enti o Società che esplicano, nell'ambito dell'aeroporto in modo continuativo, attività atta ad assicurare il regolare svolgimento di tutte le operazioni a terra degli aeromobili o comunque connesse con l'esercizio del trasporto aereo.

Art. 2 Norme per la circolazione nelle aree aperte al pubblico

- 1. Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali aperte all'uso pubblico, è fatto obbligo di osservare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada", salvo quanto diversamente previsto per i casi particolari, dettagliati nei successivi articoli.
- 2. L'area stradale aperta all'uso pubblico, disciplinata dalla presente Ordinanza, è quella indicata nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.
- 3. Nella Zona Arrivi e Partenze del Terminal 1 il tempo massimo di transito consentito ai veicoli è di 10 (dieci) minuti, ad eccezione dei veicoli che entro il predetto lasso di tempo accederanno ad una delle aree di parcheggio, messe a disposizione dal gestore aeroportuale, all'uscita dalle quali disporranno nuovamente del suddetto tempo di 10 minuti.
- 4. L'accesso ed il tempo di sosta consentito nelle aree anzidette sono controllati mediante apposito sistema, denominato "DA-ZTC", dotato di omologazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2906 del 28/05/2013 che, in caso di superamento del tempo massimo consentito, rileva automaticamente le infrazioni.
- 5. La delimitazione delle aree in cui è attivo il sistema "PA-ZTC" e la regolamentazione della circolazione, sono rese note al pubblico mediante apposita segnaletica stradale e pannelli informativi.



6. È vietato l'accesso alle aree non aperte al pubblico, ad eccezione dei mezzi autorizzati.
7. È fatto obbligo a chiunque di attenersi alle leggi ed alle regole concernenti l'uso dei beni e delle infrastrutture aeroportuali.

Art. 3 Tipologia di segnaletica

1. La segnaletica orizzontale e verticale è conforme a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada.
2. Il Gestore Aeroportuale ha l'obbligo di provvedere a mantenere aggiornata ed in buone condizioni la visibilità di tutta la segnaletica orizzontale e verticale prescritta, relativa alla viabilità stradale sulle aree oggetto della presente Ordinanza.

Art. 4 Rispetto della segnaletica orizzontale e verticale

1. La circolazione e la sosta sulle aree stradali dell'aeroporto di Milano Malpensa, aperte all'uso pubblico, sono disciplinate da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, come riportata nelle planimetrie allegata alla presente Ordinanza, che ne formano parte integrante.
2. E' fatto obbligo di osservare la segnaletica di cui al precedente art.3, stabilita secondo le norme richiamate dalla presente Ordinanza.

Art. 5 Zona Partenze Terminal 1

Presso la zona Partenze del Terminal 1 sono presenti due corsie destinate alla viabilità:

1. Corsia riservata

La **corsia riservata** (lato destro del marciapiede) al transito dei veicoli di servizio appartenenti ai seguenti Enti:

- Enti di Stato (ENAC, Dogana, PS, G.d.F., CC, Polizia Penitenziaria, VV. F, Polizia Locale, AM, ENAV, Sanità Aerea, CRI), Corpo Consolare, Società SEA S.p.A.,

ed ai veicoli impiegati per i seguenti servizi:

- Bus di linea e mezzi dedicati al trasporto dei disabili (propri o di terzi se utilizzati per tale servizio), mezzi per servizi di emergenza (emergenza sanitaria, per interventi urgenti/riparazione su impianti essenziali alla funzionalità aeroportuale);
- mezzi di soccorso (per es. ambulanze, mezzi per trasporto urgente di medicinali o attrezzature di emergenza, ecc.), trasporto valori e scorte, nonché gli operatori ed altri veicoli espressamente autorizzati.



1. Tra gli operatori/altri veicoli autorizzati rientrano quelli espressamente individuati, per specifiche necessità, dall' ENAC o dalla Società SEA S.p.A.
2. Le classi di veicoli autorizzate sono evidenziate sulla segnaletica che è riportata nella planimetria della zona partenze, allegata alla presente Ordinanza.
3. Sul lato destro della **corsia riservata** sono stati individuati appositi stalli destinati al parcheggio delle vetture che hanno titolo a sostarvi, contraddistinti dalla segnaletica verticale ivi presente e dalla segnaletica orizzontale a strisce gialle.
4. In considerazione del limitato spazio disponibile e delle prioritarie esigenze di security, la sosta dei veicoli autorizzati deve comunque essere limitata al tempo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi istituzionali o per espletare il servizio.

2.Corsia a viabilità libera

La **corsia sinistra** nella zona **PARTENZE** è a **viabilità libera**, ed è destinata al transito dei veicoli in genere. Oltre alle vetture dei singoli passeggeri, la corsia è destinata al transito delle navette, minivan e similari per il trasporto in gruppo di passeggeri.

L'accesso e la permanenza nella suddetta corsia è consentito per una durata massima di dieci minuti.

Art. 6 Zona Arrivi Terminal 1

Nella Zona Arrivi sono presenti due corsie:

1. Una **corsia riservata** sulla quale possono transitare esclusivamente i veicoli autorizzati. In particolare sono autorizzati i veicoli appartenenti ai seguenti Enti:
 - Enti di Stato (ENAC, Dogana, PS, G.d.F., CC, Polizia Penitenziaria, VV. F, Polizia Locale, AM, ENAV, Sanità Aerea, CRI), Corpo Consolare, Società SEA S.p.A.,

ed i veicoli impiegati per i seguenti servizi:

- TAXI;
- mezzi per servizi di emergenza (emergenza sanitaria, per interventi urgenti/riparazione su impianti essenziali alla funzionalità aeroportuale);
- mezzi di soccorso (per es. ambulanze, trasporto urgente di medicinali o attrezzature di emergenza, ecc.);
- gli operatori ed altri veicoli espressamente autorizzati.
Tra gli operatori/altri veicoli autorizzati rientrano quelli espressamente individuati, per specifiche necessità, da ENAC o dalla Società SEA S.p.A.;



- Le classi dei veicoli autorizzati sono indicate nella segnaletica riportata nella planimetria della Zona Arrivi, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.
- Le aree di parcheggio destinate agli NCC presso la zona Arrivi dell'aeroporto di Milano Malpensa, sono state individuate ai sensi dell'art. 11 c. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n.21 e s.m.i. e dell'art. 6 della D.G.R. n. 7/11948/2003 e sono indicate nella segnaletica riportata nella planimetria della Zona Arrivi, allegata alla presente Ordinanza.

2. Una corsia a viabilità libera destinata al transito dei restanti veicoli.

Nella suddetta corsia, che comprende il piano -1 "Hotel Sheraton" e la Zona Arrivi, (come rappresentato dalla Planimetria Arrivi, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza) è operativa l'area a permanenza limitata.

L'accesso e la permanenza dei veicoli nell'area predetta sono consentiti per dieci (10) minuti.

Coloro che non rientrano nella categoria degli operatori aeroportuali già autorizzati, ma che hanno l'esigenza di accedere alle corsie riservate sulla base della presente Ordinanza, devono preventivamente presentare idonea istanza di autorizzazione al Gestore Aeroportuale (recapito telefonico 02-74867345 dell'Ufficio Accessibilità che è operativo H24 oppure al seguente indirizzo e-mail accessibilita@seamilano.eu).

Art. 7 Variazioni temporanee alla circolazione e/o alla sosta

1. Ogni variazione temporanea alla circolazione e/o alla sosta sulle aree della presente Ordinanza che si rendesse necessaria a causa di interventi urgenti ai fini della sicurezza operativa, sarà coordinata e gestita dalla Società di gestione SEA S.p.A., che provvederà ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione alla Direzione Aeroportuale di Milano Malpensa ed agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale.
2. In caso di eventi particolari e/o riprese cinematografiche/televisive da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, sarà cura della Società di gestione SEA S.p.A., provvedere a delimitare, in coerenza alla normativa disposta dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne comunicazione alla Direzione Aeroportuale di Milano Malpensa ed agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale.
3. La Società di Gestione dovrà provvedere a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori o dell'evento.

Art. 8 Limiti di velocità

1. La velocità dei veicoli deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché



causa di intralcio per la circolazione stradale e per le operazioni connesse al trasporto aereo, come le operazioni di soccorso;

2. Rimangono fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141 del Codice della Strada.

Art. 9 Sistema informatizzato "PA-ZTC"

Il sistema informatizzato, denominato "PA-ZTC", omologato per la rilevazione in modo completamente automatico delle violazioni al tempo di permanenza dei veicoli all'interno della zona a traffico controllato, è posto nella esclusiva disponibilità del Comando di Polizia Locale del Comune di Ferno.

Art. 10 Gestione del sistema informatizzato "PA- ZTC"

Il Comando di Polizia Locale del Comune di Ferno gestisce il suddetto sistema secondo disponibilità esclusiva e ne dispone, altresì, l'attivazione nelle località, giorni e fasce orarie di maggior interesse, con riferimento ai maggiori picchi di traffico veicolare, sulla base di programmi operativi mensili.

Art. 11 Attività di vigilanza e accertamento delle violazioni

Sulla base dell'analisi dei problemi connessi alla sicurezza urbana rilevati nell'ambito dell'aeroporto, vengono individuati i seguenti ambiti prioritari di intervento, rispetto ai quali le Polizie Locali incaricate hanno titolo ad espletare le rispettive attività di vigilanza ed accertamento in materia di:

- a) prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e di circolazione di mezzi;
- b) servizi di viabilità nelle aree aperte al pubblico (aree di sosta dei veicoli; area di collegamento con la stazione dei mezzi pubblici);
- c) sicurezza stradale;
- d) gestione dei flussi di traffico;
- e) controllo e repressione di fenomeni quali esercizio abusivo di trasporto pubblico, parcheggi abusivi, procacciamento di clientela, svolgimento di attività o fornitura di servizi non autorizzate, ecc.;
- f) collaborazione per il miglioramento della segnaletica di accesso all'aeroporto tramite i rispettivi "uffici segnaletica" delle Polizie Locali.

Al fine di non compromettere il fluido scorrimento lungo le vie di circolazione, l'accesso ed il transito dei veicoli che espletano un servizio navetta con passeggeri (per es. navette parcheggi remoti, navette hotel, ecc) è soggetto al coordinamento ed all'esplicito consenso da parte del Gestore aeroportuale.

Art. 12 Sanzioni

1. Nell'Area Lato Città dell'aeroporto di Milano Malpensa si applicano le disposizioni del Codice della Strada per tutti gli aspetti attinenti alla circolazione stradale.
2. Le sanzioni per inosservanza alle norme del Codice della Strada ed alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno applicate a seguito



dell'accertamento effettuato dagli agenti di Polizia Locale – cui compete l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale a norma dell'art.12 del Codice della Strada - contestate al trasgressore e gestite dai rispettivi organi per i successivi adempimenti di legge (notifiche, ingiunzioni, ecc.).

3. Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non rientranti nel Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse saranno sanzionate ai sensi dell'art. 1174 Comma 2.

Art. 13 Regole generali

L'ENAC, per motivi di incolumità pubblica, per motivi di sicurezza della navigazione aerea (nella duplice accezione di safety e di security), per motivi di soccorso e/o esigenze di carattere tecnico potrà, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o su alcune corsie della strada antistante l'aerostazione passeggeri, a tutte o ad alcune categorie di utenti, ovvero modificare la viabilità.

Art. 14 Rispetto dell'Ordinanza

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Art. 15 Decorrenza

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2022 ed abroga le Ordinanze N.1/2022 del 10.02.2022 e n.7/2015 del 21.12.2015.

Il termine di validità della presente Ordinanza si estende fino al 31.12.2022 (termine di validità del Protocollo D'Intesa citato in premessa).

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Malpensa, 30 giugno 2022

Il Direttore
Dott.ssa Monica Piccirillo
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)